REGOLAMENTO (CEE) N. 1924/75 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2223/70 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/75 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e di vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali ;

considerando che tale tassa di compensazione non è tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che la Repubblica di Cipro si è dichiarata disposta a dare tale garanzia per le esportazioni di taluni vini verso la Comunità ;

considerando che la « Vine Products Commission » vigilerà sul rispetto della garanzia ed ammetterà esportazioni soltanto quando sia accertato che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità non è inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ;

considerando che la « Vine Products Commission » provvederà affinché sia evitata qualsiasi deviazione di traffico ; che a tal fine prenderà ogni utile misura per evitare che venga fatto ricorso a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali, come ad esempio l'assunzione in carico di spese di vendita, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi ;

considerando che il predetto organismo si impegna a comunicare regolarmente alla Commissione i particolari relativi alle esportazioni di vini verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi connessi con il rispetto della dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con le autorità competenti della Repubblica di Cipro ; che, a seguito di tali discussioni, si può ritenere che detto paese sia in grado di tener fede alla propria dichiarazione di garanzia ; che non vi è dunque alcun motivo di riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di vino originario e proveniente dalla Repubblica di Cipro ; che occorre pertanto completare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2223/70 della Commissione, relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2470/73 (4) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 è completato dal punto seguente :

« 4. Originari e in provenienza

— dalla Repubblica di Cipro

a) vino rosso, compreso il vino rosato ;

b) vino blanco diverso da quello presentato all'importazione con il nome del vitigno Riesling o Sylvaner ;

c) vino liquoroso diverso dal vino liquoroso denominato « Cyprus Sherry » ;

d) vino alcolizzato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1975.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 43.
(3) GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 3.
(4) GU n. L 255 del 12. 9. 1973, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione